

Ordinanza N.	50
Data registrazione	15/05/2026



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA IV VIGILANZA

AREA IV VIGILANZA

OGGETTO:	ORDINANZA DI INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SULLA VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA DALLE ORE 9:00 DEL 18 MAGGIO 2026 ALLE ORE 24:00 DEL 18 GIUGNO 2026 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE IL CASTELLO RUFFO
-----------------	---

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria Ordinanza R.G. n. 66 del 21-10-2024, il cui contenuto integralmente si richiama, a mezzo della quale, a seguito di un significativo smottamento occorso al costone roccioso della rupe del Castello Ruffo sul lato prospiciente la Via San Francesco da Paola, veniva interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulla predetta strada con decorrenza immediata e sino alla definitiva messa in sicurezza dell'area;

RICHIAMATO integralmente il contenuto dell'Ordinanza contingibile e urgente della Commissione Straordinaria prot. 27375 del 21-10-2024, che ha confermato e fatti propri i provvedimenti di cui all'Ordinanza dell'Area Vigilanza;

DATO ATTO:

- che l'Ufficio Tecnico comunale ha nell'immediatezza avviato le procedure necessarie all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;
- che si è reso prioritariamente necessario reperire le dovute e considerevoli risorse economiche mediante richiesta di appositi finanziamenti pubblici regionali;
- che all'esito delle sopra indicate attività e previo esperimento di apposita gara d'appalto, l'ufficio tecnico ha affidato l'esecuzione dei lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del costone roccioso sottostante il Castello Ruffo;
- che in data odierna è stata all'uopo effettuata la consegna dei lavori alla ditta esecutrice, il cui inizio è stato preventivato a decorrere dal 18 maggio 2026;
- che come noto la Via San Francesco da Paola, sulla quale sarà installato il cantiere, costituisce una fondamentale arteria di accesso all'area portuale e alla zona a sud del quartiere di Chianalea;
- che in funzione dell'avvio dei lavori, l'Amministrazione comunale ha condotto, anche per il tramite degli uffici competenti, varie interlocuzioni con la ditta esecutrice e con le locali forze dell'ordine, al fine

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

di addivenire alle più utili soluzioni per limitare i disagi derivanti dalla necessaria chiusura della strada al contesto urbano e viario e all'intera collettività;

- che i lavori da eseguire sono urgenti ed improcrastinabili per le ragioni di tutela della pubblica incolumità da cui originano le cennate ordinanze;

- che l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale a suo tempo disposta è allo stato ancor più pregnante in ragione degli interventi di disaggio dei massi in imminente pericolo di distacco e, dunque, del serio rischio di ulteriori smottamenti lungo l'intera area interessata dai lavori, almeno sino al completamento delle predette operazioni, propedeutiche all'installazione di idonea rete paramassi;

- che alla luce dei rischi significativi per la pubblica incolumità sopra rappresentati, non è ammesso prevedere deroghe e/o eccezioni ai divieti imposti con la presente, salvo casi di assoluta e documentata necessità ed urgenza e, in ogni caso, solo ed esclusivamente previa autorizzazione delle forze dell'ordine e con assoluta supervisione degli addetti al cantiere;

- che la delimitazione dell'area di cantiere in ogni caso garantirà il dovuto accesso, in casi di emergenza, ai soli veicoli di soccorso e alle forze dell'ordine, assicurando che il transito avvenga anche in tali circostanze sotto supervisione delle autorità competenti e in condizioni di sicurezza;

- che l'accesso al quartiere di Chianalea e all'area portuale rimane in ogni caso garantito dai percorsi alternativi siti in Piazza Matrice con sbocco su Via Zagari e dalla Strada Statale 18 con accesso sulla Via Professor De Marco;

RAVVISATA, in ragione dei provvedimenti di cui alla presente, la necessità di riservare appositi spazi di sosta per i veicoli di proprietà di residenti muniti di **PASS ZTL di categoria residenti (R) di colore blu** già autorizzati alla sosta sugli appositi spazi della banchina Ruffo di Calabria, al fine di fornire una plausibile alternativa;

RITENUTO, ad integrazione dei divieti già vigenti, di dover adottare la presente ordinanza, al fine di declinare opportune prescrizioni specificamente disposte in funzione dell'esecuzione dei lavori, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 19 gennaio 2026 con il quale sono state prorogate alla scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area "Polizia locale" n.q. di Funzionario di Elevata Qualificazione;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

VISTA la normativa che regola la materia;

ORDINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ad integrazione dei divieti già disposti con i provvedimenti in premessa richiamati, con decorrenza dalle ore 9:00 del 18-05-2026 alle ore 24:00 del 18-06-2026, e salvo modifiche secondo lo stato di avanzamento dei lavori:

1. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SULLA VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA E PER ENTRAMBE LE DIRETTRICI DI MARCIA

2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0-24 "ECCEZIONE VEICOLI MUNITI DI PASS ZTL DI COLORE BLU/CATEGORIA RESIDENTI", SULLA VIA PROFESSOR DE MARCO, IN CORRISPONDENZA DEGLI SPAZI DI SOSTA A PAGAMENTO POSTI TRA LA STRADA STATALE 18 E L'INGRESSO ALLA GALLERIA ARTIFICIALE

Limitatamente al **GIORNO 18 MAGGIO 2026, DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 20:00**, al solo fine di consentire il transito dei mezzi pesanti impiegati nelle operazioni funzionali all'installazione del cantiere e allo scarico dei materiali, è istituito:

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA SULLA VIA FONTANA DELLE GRAZIE E SULLA VIA LUNGOMARE COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FONTANA DELLE GRAZIE E CIVICO 31 (ALT. RISTORANTE “LA PESCATORA”)

AVVISA

Che in ragione delle suddette limitazioni:

- l'accesso veicolare e pedonale al quartiere di CHIANALEA rimane garantito, come consueto, dalla **Strada Statale 18 ad intersezione con la Via Professor De Marco**;
- l'accesso pedonale all'area portuale rimane garantito, in alternativa alla Via San Francesco da Paola, dalla **Via Zagari con accesso da Piazza Matrice (lato Castello Ruffo e Chiesa Matrice – ingresso ztl) con direzione Via Grotte (angolo “Civico 5”)**;
- che è vivamente raccomandato lo sgombero dell'area portuale da veicoli in sosta **entro e non oltre** l'orario di inizio della presente ordinanza (**ore 9:00 del 18 Maggio 2026**), al fine di non pregiudicare l'inizio delle operazioni di cantierizzazione dell'area e degli stessi lavori, evidenziando che non sarà successivamente consentito procedere allo spostamento dei veicoli sino a cessazione dei divieti imposti con la presente;
- che analogamente al punto precedente, eventuali operazioni di carico e scarico merci presso le attività commerciali site nei pressi dell'area portuale dovrà inderogabilmente terminare entro le ore 9:00 del 18 Maggio 2026;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante idonea segnaletica in loco, ivi compresa l'installazione di idonea segnaletica di preavviso e di indicazione all'utenza dei percorsi alternativi. I provvedimenti di cui sopra, entrano in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento di esecuzione al codice della strada ed alle relative figure ivi previste, da installarsi a cura della Ditta esecutrice.
- Che l'esecutore dei lavori ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del “Nuovo Codice della Strada” e degli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità;
- Che al termine dei lavori, l'impresa esecutrice ripristini le condizioni di viabilità precedenti;
- Che la Ditta esecutrice adotti ogni misura idonea a garantire, in caso di necessità, il transito di eventuali mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
- La notifica della presente alla Stazione Carabinieri di Scilla, al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria per comunicazione al competente ufficio locale, all'Ufficio Tecnico comunale, alla ditta esecutrice.
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sui canali istituzionali dell'ente comunale (social network e home page del sito istituzionale);
- Che sia assicurata la massima diffusione della presente mediante ricorso ad ogni idonea forma di pubblicità.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile Area Vigilanza
Ten. Annunziata Barbara Latella

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
LATELLA ANNUNZIATA BARBARA
Atto firmato Digitalmente

documento firmato digitalmente da ANNUNZIATA BARBARA LATELLA.
, 15/05/2026

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.